



Roma, 20.07.2026

Alla 2^ Commissione Permanente Senato della Repubblica (Giustizia)

Senatrice Giulia BONGIORNO - Presidente

Senatore Sandro SISLER - Vicepresidente

Senatrice Ilaria CUCCHI - Vicepresidente

Senatore Sergio RASTRELLI - Segretario

Senatore Walter VERINI- Segretario

Senatore Alfredo BAZOLI - Membro

Senatore Gianni BERRINO - Membro

Senatrice Anna BILOTTI – Membro

Senatrice Susanna Donatella CAMPIONE – Membro

Senatrice Stefania Gabriella Anastasia CRAXI – Membro

Senatrice Ada LOPREIATO - Membro

Senatore Franco MIRABELLI - Membro

Senatrice Giovanna PETRENGA - Membro

Senatore Manfredi POTENTI - Membro

Senatore Ernesto RAPANI - Membro

Senatrice Anna ROSSOMANDO - Membro

Senatore Salvatore SALLEMI – Membro

Senatore Ivan SCALFAROTTO -Membro

Senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO - Membro

Senatrice Erika STEFANI – Membro

Senatrice Julia UNTERBERGER – Membro

Senatore Pierantonio ZANETTIN – Membro

Oggetto: D.D.L. Atto Senato n.1896- Disposizioni in materia di rilascio di immobili. Richiesta di audizione

Gentili Senatori,

mi permetto, nella qualità di Segretario Generale della Federazione Confsal Unsa, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa presso il Ministero della Giustizia, di richiamare la Loro attenzione sulle disposizioni in materia di rilascio di immobili (Atto Senato n. 1896) in discussione presso la Vostra Commissione, nella parte in cui si prevede la possibilità di sostituire l'Ufficiale Giudiziario con altri soggetti (allo stato l'Istituto di cui all'art. 159 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, ma già si affacciano altre candidature "*professionisti abilitati a svolgere le funzioni di custode giudiziario*"), per il compimento delle operazioni e degli atti di cui agli art.. 606, 608, 608 bis, 609 e 611 del c.p.c.

L'esperienza ci ha insegnato che l'impatto sociale del fenomeno abitativo, se privato delle necessarie connessioni all'esercizio della giurisdizione attuativa può deflagrare in situazioni di disagio di cui la cronaca, prima ancora della giurisprudenza, danno ormai conto.

Se vi è una materia in cui la giurisdizione non può limitarsi a decidere ma deve conservare la sua funzione di attuazione del diritto, rimettendo l'attività esecutiva agli organi deputati all'esecuzione coattiva delle decisioni giudiziali, questa è senza dubbio la materia del rilascio di immobili, oggi rimessa alla Vostra attenzione.

Il potere coercitivo è prerogativa statuale che dovrebbe rimanere riservata ai suoi organi, il giudice e l'ufficiale giudiziario, almeno in situazioni di così preminente delicatezza incidendo, talora drammaticamente, nella tutela di uno dei diritti più vivi e costituzionalmente garantiti, come il diritto alla casa.

Non sono gli ufficiali giudiziari a ritardare l'esecuzione dei rilasci, quanto la carenza di coordinamento delle strutture e mezzi necessari per assicurare tempestività alle operazioni esecutive e tutela alle persone che si trovano ad operare.

Le prerogative dell'ufficiale giudiziario si sostanziano in attività valutative, perseguendo il fine dell'esecuzione del provvedimento giudiziale nel rispetto di criteri di proporzionalità tra mezzi coercitivi (forza pubblica) - di supporto tecnico (servizi sanitari o sociali) o materiali (operatori o istituti specializzati nella custodia, trasferimento, vendita e smaltimento di beni – art. 159 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile - e lo scopo a cui l'attività è vincola (esecuzione del titolo giudiziale).

Una discrezionalità tecnica che richiede quella terzietà che riteniamo garantita da un funzionario pubblico, pubblico ufficiale, dell'ufficio giudiziario che ne controlla coerenza logica delle richieste e modalità e tempi di intervento assicurandone conformità alla legge.

Un soggetto chiamato a coordinarsi con altri e diversi soggetti istituzionali per rimuovere minacce o pericoli avvertiti già nel compimento di atti prodromici, come la notificazione del preavviso di rilascio, (art. 608 c.p.c.), di cui, anche per tali ragioni, si segnala la necessità di sopravvivenza.

Si pensi a titolo esemplificativo quanto possa risultare utile il coordinamento con i servizi sociali o le forze di polizia per risolvere preventivamente situazioni di fragilità o pericolo, predisponendo soluzioni di trasferimento dell'esecutato o disponendo temporaneamente la consegna di armi ancorché legittimamente detenute.

La semplificazione, lo snellimento, l'accelerazione delle procedure di rilascio degli immobili, per quanto auspicabili, hanno un senso soltanto se si conferma l'azione esecutiva come intrinseco esercizio della funzione giurisdizionale di attuazione del diritto in concreto esercitata dall'ufficiale giudiziario quale organo dello Stato, almeno in situazioni di così preminente delicatezza che, siamo certi, ognuno potrà considerare.

Nell'ottica sopra delineata, sono a richiedere a codesta Commissione l'audizione dell'O.S. che ho l'onore di dirigere, al fine di poter offrire quel contributo di conoscenza ed esperienza in una materia, come quella del rilascio degli immobili, che impatta e penetra profondamente nel tessuto sociale del nostro Paese e che potrà certamente rivelarsi utile alla discussione in atto nelle aule parlamentari.

Distinti Saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Battaglia

